

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza in data 13 giugno 2007, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale della stessa sede, in esito a giudizio abbreviato, nei confronti di Cuzzucoli Domenico, Evoli Gaetano,



Latella Giovanni, Locatelli Massimo, Morabito
Alessandro, Quartuccio Giuseppe, Sainato Giuseppe,
perché ritenuti colpevoli di associazione a
delinquere di stampo mafioso, di detenzione,
cessione e commercio di materiale esplosivo di
origine militare del tipo tritolo, nonché
Quartuccio Giuseppe e Sainato Giuseppe anche di
detenzione e cessione di materiale esplosivo del
tipo plastico e di tentativo di vendita di
materiale plastico e di 4 bazooka. La stessa
sentenza assolveva, invece, in riforma della
pronuncia del G.U.P., Iamonte Giuseppe
dall'imputazione di partecipazione ad associazione
di tipo mafioso, in qualità di promotore ed
organizzatore.

La vicenda processuale, secondo la ricostruzione
dei fatti effettuata dai giudici di merito, ha
riguardato un'organizzazione criminale avente i
caratteri dell'associazione mafiosa, alla quale
erano riconducibili, in particolare, diversi
delitti, aventi ad oggetto il traffico di materiale
esplosivo. Tale organizzazione faceva capo alla
nota cosca Iamonte, esercitante il suo potere
criminale nella zona del basso Ionio della
provincia di Reggio Calabria, già giudiziariamente



accertata, e che si presentava come una rinnovata struttura delinquenziale, specie sotto il profilo soggettivo, idonea a mantenere in vita l'attività della cosca medesima, con espansione del suo ambito di influenza.

L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle seguenti fonti di prova:

- dichiarazioni, dirette o de relato di un agente del GICO della Guardia di Finanza, vice brigadiere Lo Certo Gaetano, il quale, dopo essere entrato in contatto con alcuni appartenenti al sodalizio ed essersi accreditato come referente della mafia di Avola, aveva preso parte alle trattative per la negoziazione di ingenti quantitativi di materiale esplosivo, giungendo ad effettuare numerosi acquisti;

- dichiarazioni rese al P.M., in sede di interrogatorio, da Zampaglione Saverio, il quale, senza arrivare ad una forma di collaborazione, aveva ammesso che quanto riferito dall'agente infiltrato rispondeva a verità;

- contenuto di alcune conversazioni intercettate nonché esito positivo dei sequestri effettuati in corso di indagine che avevano portato al ritrovamento del materiale esplosivo e di somme di



danaro.

- risultanze della consulenza tecnica espletata sul materiale esplosivo.

La sentenza impugnata si sofferma sia sulla configurabilità nel caso di specie del reato associativo, individuando il ruolo assunto da ciascun imputato, che sul suo carattere di mafiosità.

Con riferimento alle eccezioni sollevate dalla difesa relative all'attività dell'agente provocatore, la sentenza osserva che alle dichiarazioni di costui non si applica né il divieto di testimonianza ex art. 62 c.p.p. né il limite di utilizzabilità di cui all'art. 63 c.p.p. e che, nel caso di specie, l'attività dell'agente era stata preceduta e si era inserita in un regolare iter procedurale svoltosi sotto il controllo della autorità giudiziaria e si era articolata attraverso un corretto comportamento di adesione ai propositi degli imputati e di osservazione dei loro comportamenti, senza mai sconfinare in un'opera, non consentita, di istigazione.

La sentenza della Corte di Appello distingue anche le condotte trasfuse nelle relazioni di servizio di

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



cui l'agente provocatore aveva avuto diretta percezione da quelle che aveva recepito, invece, attraverso le dichiarazioni di Sainato e si sofferma, in particolare, sul controllo dell'attendibilità soggettiva di quest'ultimo e della credibilità delle sue dichiarazioni.

Infine, la sentenza impugnata afferma il pieno coinvolgimento nei reati - fine di tutti gli imputati, condividendo le argomentazioni espresse sul punto dal primo giudice.

I giudici di appello pervengono, invece, in riforma della sentenza di primo grado alla assoluzione di Iamonte Giuseppe dal contestato reato associativo, poiché, pur ritenendo attendibili le dichiarazioni del Sainato nei suoi confronti, vengono evidenziati elementi di non perfetta corrispondenza con il contenuto delle dichiarazioni stesse, che le rende prive di riscontri decisivi, con la conseguente contraddittorietà del quadro probatorio.

Propongono ricorso per cassazione gli imputati Cuzzucoli, Evoli, Latella, Locatelli, Morabito, Quartuccio, Sainato.

Il difensore di Cuzzucoli deduce:

Violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., in relazione all'art. 416 c.p., nonché in



riferimento agli artt. 9 - 10 - 12, legge n. 497/74.

La sentenza non avrebbe tenuto nel debito conto le doglianze difensive afferenti la sussistenza del reato associativo, nonché la partecipazione del ricorrente al ritenuto sodalizio criminoso di stampo mafioso. La motivazione sarebbe illogica, apparente e/o contraddittoria.

Il ricorrente osserva che l'autonomia del reato associativo dai reati-fine esclude che la sua sussistenza possa essere desunta, in assenza di altri elementi, dall'attuazione, ovvero dalla programmazione, di una o più condotte delittuose e dal fatto che più sarebbero le persone coinvolte, tanto più in assenza di prova circa l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una serie potenzialmente illimitata di reati. la Corte territoriale, piuttosto che provare la sussistenza degli elementi strutturali della fattispecie, avrebbe ritenuto, ad avviso del ricorrente, di poterli dedurre esclusivamente da *facta concludentia*.

Per quanto concerne le singole condotte addebitate al Cuzzucoli, il ricorrente osserva che la responsabilità per i reati fine e, perciò, la



partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso, si fonda, nella sentenza impugnata, sulle relazioni di servizio del 6.3.2004 - 13.3.2004 (episodio b1) e del 3.4.2002 (episodio b2) redatte dall'agente sotto copertura - dalle quali si ricaverebbe la posizione ricoperta in seno all'ipotizzato sodalizio da ciascuno dei soggetti imputati -, cui si affiancano le dichiarazioni del coimputato Zampaglione; nonché sugli "accertati contatti telefonici tra gli esponenti del gruppo e dal sequestro del materiale esplosivo ceduto".

Il ricorrente afferma che in nessuna delle relazioni di servizio sopra citate è menzionato il Cuzzucoli, facendosi, invece, riferimento ad un certo "Mimmo della Forestale", che non potrebbe identificarsi con il Cuzzucoli; che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe basata su rilievi di natura induttiva, in quanto le dichiarazioni de relato del Sainato riferite dall'agente provocatore sarebbero prive di riscontri, anzi emergerebbero dalle risultanze probatorie sicuri indici fattuali di inattendibilità. Del resto, la stessa sentenza, rileva il ricorrente, avrebbe ritenuto le dichiarazioni del Sainato prive di riscontri decisivi, assolvendo Iamonte Giuseppe dalla



contestata imputazione di associazione di stampo mafioso; ciò darebbe vigore alla tesi difensiva della millanteria posta in essere dal Sainato.

La sentenza impugnata sarebbe censurabile anche sotto il profilo del travisamento di alcuni elementi processuali dei quali fornirebbe "una rappresentazione non conforme al loro significato":

1) uno attiene alla valutazione delle dichiarazioni d'accusa del coimputato Zampaglione Saverio verso il Cuzzucoli, in occasione dell'interrogatorio reso al PM in data 06.11.2004; 2) l'altro attiene alla valutazione della telefonata del 20.04.2004 sull'utenza cellulare in uso a Zampaglione Saverio, tra quest'ultimo e la sig.ra Alati Roberta, moglie del Cuzzucoli, utilizzata per dare sostegno ad altri indizi ritenuti utili a ricondurre l'identificazione del Cuzzucoli in "Mimmo il Forestale". Ad avviso del ricorrente le dichiarazioni dello Zampaglione si rivelerebbero assolutamente inattendibili, riferendo costui circostanze non veritiere, mentre il contenuto dei colloqui intercettati non avrebbe alcun significato univoco; d'altro canto, gli elementi indicati dall'agente provocatore per identificare Mimmo il Forestale non troverebbero corrispondenza nel



Cuzzucoli, come emergerebbe dalle confutazioni difensive, che non avrebbero ottenuto risposta dalla sentenza impugnata.

Il difensore di **Evoli** deduce:

a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione all'art. 416 bis c.p., per totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato associativo contestato, nonché palese contraddittorietà e/o manifesta illogicità della stessa..

Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata non riesce ad individuare elementi fattuali capaci di dimostrare la sussistenza di un vincolo permanente idoneo a proiettarsi oltre la realizzazione dei due episodi di cessione di materiale esplosivo contestate nei capi di imputazione. Neppure il fattore temporale offrirebbe spazi a ricostruzioni capaci di rappresentare una stabilità di rapporti tra i correi, in quanto anche i contatti tra gli stessi si esauriscono in un arco temporale di breve durata (limitato ad un periodo di appena un mese), strettamente necessario alla realizzazione delle specifiche condotte programmate con l'agente infiltrato. La sentenza impugnata opererebbe, quindi, una perfetta sovrapposibilità tra la



condotta di concorso nel reato e il reato associativo. Del tutto inaccettabili sarebbero, inoltre, le argomentazioni dirette a qualificare il presunto (e non provato organismo associativo) come associazione di stampo mafioso. Sul punto sarebbe evidente il vizio di una motivazione che ha inteso individuare nell'elemento territoriale il carattere mafioso del presunto organismo associativo, partendo dal presupposto che quelle condotte non possono che essere riferibili al sodalizio mafioso Iamonte, in considerazione che quel sodalizio, in base a pregresse sentenze, opererebbe in quel territorio. In realtà, ad avviso della difesa, nessuno dei soggetti con i quali l'infiltrato ha mantenuto rapporti e trattato l'acquisto e la consegna dell'esplosivo sarebbe mai stato raggiunto da indizi o sospetti di partecipazione alla presunta consorteria Iamonte, né l'attività di indagine sarebbe riuscita a dimostrare un solo contatto tra costoro e soggetti condannati o quantomeno indiziati di appartenere alla accertata cosca Iamonte. Né a tal fine potrebbe essere utilizzata la relazione di servizio del 5.4.2004 dove l'agente infiltrato annota le dichiarazioni fattegli dal Sainato sia per l'inattendibilità del



Sainato stesso sia per la mancanza di elementi di riscontro a quelle dichiarazioni. Il ricorrente rileva che la stessa sentenza è costretta a pronunciare l'assoluzione di Iamonte Giuseppe essendo stato documentato che le dichiarazioni di Sainato non sono corrispondenti al vero e ciò starebbe a significare che il Sainato nulla sapeva della presunta cosca Iamonte.

b) violazione dell'art. 606 c.p.p. in relazione agli artt. 191, 63, 64 comma 3 bis, c.p.p..

Il ricorrente osserva che la sentenza impugnata pone a base dell'affermazione della responsabilità una dichiarazione che Sainato avrebbe fatto sul conto dell'Evoli all'agente infiltrato, in data 5.4.2004, e che viene compendiata in una annotazione di servizio redatta in pari data. Il ricorrente eccepisce che la predetta relazione, in tal modo, fa riferimento non a circostanze e fatti cui l'agente avrebbe assistito direttamente, ma a fatti che egli assume di avere appreso in via confidenziale da Sainato e che pertanto non potrebbero essere utilizzate perché carpite ad un indagato, senza l'assistenza del difensore ed in violazione delle norme sancite dagli artt. 63 e 64 comma 3 bis c.p.p..



Il ricorrente pone in dubbio lo stesso requisito di certezza del documento di cui si parla, poiché nella suddetta annotazione del 5.4.2004 l'agente infiltrato non indica nemmeno il luogo di incontro che sarebbe avvenuto tra lo stesso e il Sainato, mentre sarebbe strano che lo stesso agente si sia presentato da solo a quell'incontro.

Il ricorrente censura, inoltre, la mancata applicazione dei criteri sanciti dall'art. 192 c.p.p., non essendo rilevabile dal contesto motivazionale una verifica sia in ordine alla attendibilità intrinseca della chiamata in reità, sia in ordine alla sussistenza di riscontri individualizzanti. In particolare, per quanto attiene alla credibilità intrinseca del Sainato, emergerebbe dalle stesse sentenze dei giudici di merito, che hanno assolto nello stesso processo, in primo grado, l'imputato Caccamo Angelo e, in secondo grado, l'imputato Iamonte Giuseppe, che il Sainato, pur di apparire persona importante agli occhi dell'agente provocatore, millantava amicizie e conoscenze di personaggi di elevato spessore criminale.

Il ricorrente osserva ancora che il giudice di primo grado aveva utilizzato a carico dell'Evoli le



dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia Zampaglione Saverio. A seguito delle censure difensive, però, il giudice di appello ha ritenuto che non potesse essere accolta la valutazione in tal senso effettuata dal primo giudice, ritenendo, peraltro, le dichiarazioni dello Zampaglione un dato neutro. Da ciò, ad avviso del ricorrente, i giudici di secondo grado avrebbero dovuto trarre la conclusione della esclusione della responsabilità del ricorrente, per l'impossibilità di fondarla sulla sola annotazione di servizio dell'agente provocatore ed anche perché con i motivi di appello erano stati evidenziati elementi favorevoli alla tesi dell'innocenza dell'imputato (la mancanza di riferimento all'Evoli nei contenuti delle intercettazioni telefoniche e negli esiti dell'attività investigativa, la mancanza di contatti tra l'Evoli e gli altri imputati), sui quali il ricorrente denuncia la mancanza di motivazione da parte della Corte di Appello.

c) Violazione di legge per totale carenza di motivazione con riferimento ai capi di imputazione concernenti la detenzione e cessione di materiale esplodente.

La sentenza impugnata si sarebbe limitata ad una



semplice affermazione senza elemento di prova alcuno.

d) nullità della sentenza e dell'ordinanza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria il 13/06/2007 per violazione dell'art. 606 lett. d) c.p.p.

All'udienza del 13 giugno 2007, la Corte di Appello respingeva la richiesta difensiva di sospensione del dibattimento per consentire la produzione di una sentenza emessa dal G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria con la quale il Vice Brigadiere Lo Certo Gaetano (agente provocatore, infiltrato di p.g. ed unico accusatore di Evoli Gaetano) e sei esponenti della Guardia di Finanza venivano condannati, in concorso tra loro, per i reati di falso e violenza privata in danno di un indagato, commessi nell'esercizio del loro funzioni ed avvenuti nell'anno 2004, ossia proprio l'anno in cui si sarebbero verificati i fatti per cui è processo. Tale richiesta delle difese era giustificata dal fatto che la condanna ad un anno di reclusione del Vice Brigadiere Lo Certo era un fatto sopravvenuto e scoperto dopo il giudizio di primo grado e che squalificava la credibilità dell'infiltrato di polizia, ciò che era rilevante,



in quanto sorgevano sospetti anche in ordine alla annotazione di p.g. che era stata fatta sulle dichiarazioni del Sainato.

Il difensore di **Latella e Morabito** deduce con unico atto di ricorso:

a) *vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), per mancata assunzione di una prova decisiva.*

Il difensore ricorrente lamenta l'immotivato rigetto, all'udienza del 13 giugno 2007, della richiesta difensiva di rinnovazione del dibattimento mediante l'acquisizione di una prova decisiva al fine di confutare la credibilità e la genuinità delle propalazioni del teste-infiltrato di p.g. agente provocatore Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Lo Certo Gaetano, unica prova d'accusa a carico degli imputati. Tale prova consisteva nell'acquisizione al fascicolo del dibattimento di un articolo del giornale quotidiano Gazzetta del Sud del 12 giugno 2007, ossia del giorno antecedente all'udienza stessa, riportante una sentenza di condanna emessa in data 11 giugno 2007 (ossia due giorni prima dell'udienza) di un anno di reclusione da parte del G.U.P. presso il Tribunale di Reggio Calabria nei confronti di Lo Certo Gaetano e di sei esponenti della guardia di



Finanza, per concorso nei reati di falso e violenza privata in relazione a fatti verificatisi nell'anno 2004.

b) vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità per violazione dell'art. 125 c.p.p., con riferimento al decreto di intercettazione del p.m. del 24.3.2004 R.I.T. n-426/2004 per mancanza assoluta di motivazione in relazione al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero dovuto legittimare l'installazione di apparati al di fuori degli uffici di Procura, con conseguente inutilizzabilità di tutti i relativi risultati di intercettazione, ai sensi dell'art. 268, comma 3, e 271 c.p.p..

c) violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. previste a pena di inutilizzabilità, relativamente alle dichiarazioni accusatorie dell'infiltrato di polizia agente provocatore Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Lo Certo Gaetano.

Il ricorrente sostiene che la c.d. azione sotto copertura si riduce ad un caso di concorso di persone nel reato, con la conseguenza della limitata valenza probatoria delle dichiarazioni degli stessi agenti provocatori, che in tal caso



vanno sentiti non con la veste processuale di testimoni, ma di coimputati in procedimento connesso o collegato ex artt. 210-212 c.p.p. con tutte le garanzie difensive o addirittura quella della inutilizzabilità delle dichiarazioni stesse ex artt. 62-63 c.p.p.

Inoltre, il ricorrente ritiene che non siano stati rispettati i requisiti ai quali l'art. 4 della legge n. 438 del 2001 subordina l'attività dell'agente provocatore di p.g. o infiltrato sotto copertura, cioè a) la preventiva autorizzazione del Comando Generale di appartenenza; b) la preventiva comunicazione da parte dell'organo competente (Comando Generale) al P.M.; c) l'obbligo del c.d. agente sotto copertura di relazionare tempestivamente e minuziosamente l'autorità giudiziaria dei risultati delle investigazioni.

d) *Con riferimento al primo episodio di cessione di materiale esplosivo contestato nel capo di imputazione, il difensore ricorrente sostiene, attraverso una ricostruzione delle risultanze processuali, l'assoluta estraneità ai fatti di Morabito e Latella, che, pertanto, dovrebbero essere assolti o, in subordine, dichiarati non punibili ex art. 49 c.p. trattandosi di*



comportamento posto in essere esclusivamente a causa della reiterata e continua condotta istigatoria dell'agente infiltrato.

Con riferimento al secondo episodio di cessione di materiale esplodente contestato nel capo di imputazione, lamenta che i giudici di merito si siano sottratti al benché minimo obbligo motivazionale o comunque abbiano motivato in modo contraddittorio e travisante dei fatti.

Con riferimento alla contestata fattispecie associativa, il difensore ricorrente denuncia analoghi vizi motivazionali, in quanto l'accusa sarebbe basata sulle sole dichiarazioni dell'agente provocatore aventi ad oggetto più che confidenze, delle mere millanterie del Sainato sulla presunta appartenenza alla Cosca Iamonte. Inoltre, le dichiarazioni del Sainato rivolte all'agente provocatore sarebbero da ritenersi comunque inutilizzabili ex art 63, comma 2, c.p.p. ai fini testimoniali, trattandosi di dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti, assolutamente svincolati dai due specifici episodi delittuosi contestati e ciò in quanto dette presunte confidenze sulla appartenenza mafiosa del gruppo, non sarebbero state rese nel momento dell'azione



(consegna dell'esplosivo), ma in un momento in cui l'azione era già conclusa.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non sarebbero riscontrabili gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, in particolare nella condotta degli imputati non sarebbe ravvisabile quella forza di intimidazione interna (degli affiliati) ed esterna (condizione di assoggettamento ed omertà delle vittime), né sussisterebbe nell'accordo criminoso alcuna programmazione indefinita di reati, presupposto genetico di qualsiasi reato associativo di tipo semplice o mafioso. Del resto, osserva ancora il ricorrente, l'esiguo numero degli specifici episodi di vendita dell'esplosivo ed il lasso di tempo brevissimo dovrebbero ritenersi assolutamente incongrui ed inadeguati per individuare correttamente gli elementi caratterizzanti di una presunta associazione, anche di tipo semplice. La sentenza impugnata, infine, denuncia ancora la difesa, non avrebbe specificato i termini del contributo offerto dal singolo né la modalità di partecipazione.

e) violazione degli artt.133 e 62 bis c.p., nonché il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in



cui immotivatamente viene rigettata la richiesta difensiva in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

f) carenze motivazionali nella ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Il ricorrente lamenta che non siano state indicate le prove in ordine agli indici rivelatori del metodo mafioso, ossia quella minaccia o violenza particolarmente penetrante ed efficace, che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un particolare tipo di sodalizio criminoso dedito ad efferati delitti.

Propone ricorso per cassazione **Locatelli** personalmente, deducendo:

a) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 62 stesso codice.

Il ricorrente deduce la inutilizzabilità delle confidenze ricevute dall'agente infiltrato dal Sainato nella data del 5 aprile del 2004, in quanto concernenti accadimenti materiali che non erano nella diretta percezione dell'agente infiltrato, ma afferivano a fatti pregressi narrati dal Sainato, così che dovrebbe ritenersi operante la sanzione generale di cui all'articolo 62 c.p.p. che prevede il divieto di riferire quanto appreso dai soggetti



sostanzialmente indagati.

b) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 416 bis c.p..

Il ricorrente denuncia che la sentenza impugnata affermerebbe la sussistenza della consorteria mafiosa in maniera congetturale, mediante l'affermazione che essa sarebbe una costola della cosca mafiosa riconducibile alla famiglia Iamonte; ma tale affermazione non sarebbe basata su alcun elemento ed anzi l'assoluzione di Iamonte Giuseppe sarebbe significativa della sua apoditticità.

D'altro canto, le modalità attuative delle condotte - fine attribuite agli imputati avrebbero un significato assolutamente neutro, siccome riferibili alternativamente ad un sodalizio mafioso o ad un sodalizio comune. Anzi, le modalità stesse sarebbero significative della insussistenza di capacità di controllo capillare del territorio.

c) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 192, comma 3, stesso codice ed in relazione ancora all'art. 416 bis c.p. ed all'art. 7 della legge 203 del 1991.

Poiché la sentenza impugnata pone a sostegno dell'affermazione di sussistenza del sodalizio mafioso e della circostanza aggravante di cui



all'art. 7 legge n. 203 del 1991 quanto riferito dall'agente provocatore in ordine alle confidenze a sua volta ricevute nella data del 5 aprile 2004, laddove venisse accolto il motivo di censura in ordine alla inutilizzabilità di tale riferimento ne deriverebbe, ad avviso del ricorrente, la insussistenza di un idoneo quadro probatorio a sostegno di tale contestazione.

In ogni caso, il ricorrente denuncia la violazione del disposto dell'art. 192, comma 3, c.p.p. per la mancanza di validi elementi di riscontro alle confidenze ricevute dall'agente provocatore.

d) violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p.

Per ciò che attiene alla denegazione delle circostanze attenuanti generiche, come pure alla determinazione della pena, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbia ritenuto di confermare il giudizio espresso già dai giudici di prime cure ponendo come supporto motivazionale solo ed esclusivamente la gravità delle condotte delittuose, senza apprezzare la personalità del soggetto agente.

Propone ricorso per cassazione il difensore di



Quartuccio, deducendo:

a) *Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione alla ritenuta partecipazione di Quartuccio Giuseppe ai reati contestati ai capi b), c) ed e).*

Il difensore ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui non fornirebbe adeguata motivazione della ritenuta identificazione del Quartuccio da parte dell'agente infiltrato.

b) *Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione alla ravvisata sussistenza di una struttura associativa.*

La motivazione sul punto si dimostrerebbe assolutamente contraddittoria e, sotto certi aspetti, addirittura carente, dal momento che valorizzerebbe elementi i quali, ad avviso del ricorrente, coincidono con quelli tipici della fattispecie di concorso di persone in reato continuato. Il ricorrente, in particolare, censura l'individuazione da parte della sentenza impugnata di un ambito territoriale dell'associazione criminosa, quello della provincia di Reggio Calabria, che sarebbe contrastante con il senso



comune, poiché presupporrebbe che non esistano gruppi criminali diversi da quello che si assume operante nel caso di specie; censura, inoltre, la configurazione di un generico programma criminoso, poiché la disponibilità e la cessione di materiale esplosivo, così come la programmazione di future operazioni di cessione, ancorché riguardino quantità ingenti ma pur sempre determinate, sono elementi che, ad avviso del ricorrente, caratterizzerebbero l'accordo in termini di provvisorietà ed occasionalità, in quanto connessi alla occasionale disponibilità di materiale esplosivo ed essendo destinati, i correlati effetti, a venire meno con l'esaurimento del materiale disponibile.

c) Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione alla ravvisata sussistenza degli elementi di cui all'art. 416 bis c.p.

Il ricorrente afferma che l'insieme degli argomenti offerti dalla Corte d'Appello a sostegno del giudizio di sussistenza dei requisiti del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. sarebbe assolutamente incongruo rispetto all'esigenza motivazionale sul



punto, traducendosi in difetto di motivazione. In particolare, la sentenza impugnata non avrebbe motivato congruamente sulla sussistenza di una proiezione dell'associazione nel contesto sociale di riferimento che presenti le caratteristiche della mafiosità.

d) Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'attendibilità delle dichiarazioni di Sainato Giuseppe circa il ritenuto coinvolgimento della cosca Iamonte.

Il ricorrente osserva che i giudici hanno attribuito rilievo fondamentale alle indicazioni fornite da Sainato Giuseppe all'agente infiltrato nel corso dell'incontro avuto il 5 aprile 2004, ma non avrebbero effettuato alcuna verifica relativamente alla fonte immediata, limitandosi a richiamare la giurisprudenza della Corte di cassazione che estrapola dalla categoria delle dichiarazioni de relato quelle con le quali si riferisca in ordine a fatti attinenti la vita e le attività criminose dei quali il dichiarante ha conoscenza nella sua qualità di appartenente al medesimo sodalizio; in tal modo, però, la sentenza impugnata considererebbe come dimostrato, senza



alcuna verifica, il fatto della partecipazione alla consorteria Iamonte di Sainato Giuseppe. Inoltre, la sentenza della Corte d'Appello non avrebbe motivato sulla doglianza, enunciata nei motivi d'appello, dell'atteggiamento millantatorio degli imputati accertato dal G.U.P. nella sentenza di primo grado e che avrebbe determinato il proscioglimento dell'imputato Caccamo Angelo dal delitto di partecipazione all'associazione mafiosa.

e) Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione al giudizio di sussistenza di elementi di conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni di Sainato Giuseppe circa il ritenuto coinvolgimento della cosca Iamonte.

Il ricorrente, attraverso una dettagliata ricostruzione delle risultanze probatorie, afferma che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, illogica e viziata da una non "corretta percezione dell'elemento di prova".

f) mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e)) in relazione all'omessa considerazione della valenza sintomatica dei c.d. "affari alternativi".



La Corte di Appello avrebbe omesso di motivare sulla denunciata contraddittorietà della sentenza di primo grado, laddove ritiene sintomatica della partecipazione degli imputati alla cosca Iamonte l'avvenuta cessione di esplosivo di tipo plastico, quale affare alternativo rispetto all'acquisto di tritolo non avvenuto a causa di un atteggiamento di cautela dei vertici della suddetta cosca. Secondo il ricorrente sarebbe priva di plausibilità l'ipotesi secondo cui persone affiliate ad una determinata associazione criminosa replichino ad un impedimento consistente in una determinazione degli organi di vertice della stessa promuovendo e organizzando affari alternativi al di fuori di essa.

g) Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione alla partecipazione di Quartuccio Giuseppe all'associazione mafiosa denominata cosca Iamonte.

La motivazione sul punto sarebbe mancante, poiché la sentenza impugnata seguirebbe un approccio fondato su un automatismo privo di una solida base razionale, facendo discendere la partecipazione all'associazione dell'imputato dal coinvolgimento



di questi nelle operazioni di cessione del materiale esplosivo.

h) Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1 lett. e) in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della L. 203/1991.

Il ricorrente afferma che la sentenza impugnata farebbe discendere l'applicazione dell'aggravante dalla collocazione dei reati contestati nell'ambito del programma dell'associazione, in tal modo, però, rendendo automatica la contestazione dell'aggravante in presenza di un'ipotesi di reato riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 416 bis c.p..

i) Mancanza, illogicità manifesta e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) in relazione all'attenuazione del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.

Alla richiesta dell'imputato di concessione delle attenuanti generiche e di attenuazione della pena, in considerazione del ruolo non primario assunto nelle vicende oggetto del processo e della sua incensuratezza, la sentenza impugnata si sarebbe



limitata, ad avviso del ricorrente, ad una motivazione apparente, richiamando la gravità dei fatti e la pluralità delle violazioni.

1) Mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione (art. 606, comma 1, lett.e) in relazione all'omessa restituzione della somma sequestrata a Quartuccio Giuseppe.

La motivazione della sentenza impugnata non indicherebbe elementi specifici che possano consentire di sostenere il giudizio di correlazione tra le somme sequestrate e la cessione di esplosivo contestata.

Altro difensore di Quartuccio deduce motivi di ricorso aventi contenuto analogo ad alcuni di quelli proposti dagli imputati Latella e Morabito:

a) vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), per mancata assunzione di una prova decisiva.

b) vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità o inutilizzabilità per violazione dell'art. 125 c.p.p., con riferimento al decreto di intercettazione del p.m. del 24.3.2004 R.I.T. n-426/2004 per mancanza assoluta di motivazione in relazione al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero dovuto legittimare



l'installazione di apparati al di fuori degli uffici di Procura, con conseguente inutilizzabilità di tutti i relativi risultati di intercettazione, ai sensi dell'art. 268, comma 3, e 271 c.p.p..

c) violazione degli artt. 62 e 63 c.p.p. previste a pena di inutilizzabilità, relativamente alle dichiarazioni accusatorie dell'infiltrato di polizia agente provocatore Vice Brigadiere della Guardia di Finanza Lo Certo Gaetano.

d) Con riferimento all'episodio di cessione di materiale esplodente contestato nel capo di imputazione, il difensore ricorrente sostiene, il travisamento del fatto, nella parte in cui la sentenza sostiene che non vi sono dubbi sulla corretta identificazione del Quartuccio, errando nella circostanza che costui sia stato indicato una sola volta con il cognome Pennestrì, mentre in realtà l'agente infiltrato fa riferimento a tale cognome in tre annotazioni, e ritenendo di potere desumere la suddetta identificazione da una telefonata intercettata, senza esplicitare l'iter logico seguito per addivenire all'esatta individuazione degli intellocutori.

Con riferimento alla contestata fattispecie associativa, il difensore ricorrente denuncia vizi



motivazionali, in quanto l'accusa sarebbe basata sulle sole dichiarazioni dell'agente provocatore aventi ad oggetto più che confidenze, delle mere millanterie del Sainato sulla presunta appartenenza alla Cosca Iamonte. Inoltre, le dichiarazioni del Sainato rivolte all'agente provocatore sarebbero da ritenersi comunque inutilizzabili ex art 63, comma 2, c.p.p. ai fini testimoniali, trattandosi di dichiarazioni rappresentative di precedenti fatti, assolutamente svincolati dai due specifici episodi delittuosi contestati e ciò in quanto dette presunte confidenze sulla appartenenza mafiosa del gruppo, non sarebbero state rese nel momento dell'azione (consegna dell'esplosivo), ma in un momento in cui l'azione era già conclusa.

Nel caso di specie, ad avviso del ricorrente, non sarebbero riscontrabili gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, in particolare nella condotta degli imputati non sarebbe ravvisabile quella forza di intimidazione interna (degli affiliati) ed esterna (condizione di assoggettamento ed omertà delle vittime), né sussisterebbe nell'accordo criminoso alcuna programmazione indefinita di reati, presupposto genetico di qualsiasi reato associativo di tipo semplice o mafioso. Del resto,



osserva ancora il ricorrente, l'esiguo numero degli specifici episodi di vendita dell'esplosivo ed il lasso di tempo brevissimo dovrebbero ritenersi assolutamente incongrui ed inadeguati per individuare correttamente gli elementi caratterizzanti di una presunta associazione, anche di tipo semplice. La sentenza impugnata, infine, denuncia ancora la difesa, non avrebbe specificato i termini del contributo offerto dal singolo né la modalità di partecipazione.

e) violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p., nonché il vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione dell'impugnata sentenza nella parte in cui immotivatamente viene rigettata la richiesta difensiva in ordine alla concessione delle attenuanti generiche.

f) carenze motivazionali nella ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso.

Il ricorrente lamenta che non siano state indicate le prove in ordine agli indici rivelatori del metodo mafioso, ossia quella minaccia o violenza particolarmente penetrante ed efficace, che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un particolare tipo di sodalizio criminoso dedito ad efferati delitti.



Lo stesso difensore di Quartuccio ha depositato memoria difensiva per illustrare nuovamente i vizi già prospettati.

Propone ricorso per cassazione Sainato personalmente, deducendo motivi aventi contenuto identico a quelli proposti dal ricorso di Locatelli.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I motivi dei ricorsi sono infondati e devono essere rigettati.

Poiché il quadro probatorio ha tra i suoi componenti essenziali le dichiarazioni di un agente infiltrato, occorre, innanzitutto, esaminare congiuntamente quei motivi di ricorso, formulati da tutti i ricorrenti, con argomentazioni analoghe, che denunciano la inutilizzabilità delle dichiarazioni medesime.

La figura dell'agente provocatore fino agli anni '90 non ha trovato riconoscimento legislativo ed era stata esaminata, dalla dottrina e dalla giurisprudenza, come ipotesi di istigazione da parte di colui che induce altre persone a commettere un reato, al fine di assicurarle alla giustizia. Le problematiche che tale figura sollevava erano soprattutto di diritto sostanziale



e si riteneva che gli appartenenti alla polizia giudiziaria che si intromettevano nell'esecuzione di un reato al fine di assicurare i colpevoli alla giustizia esercitassero le funzioni loro proprie (art. 55 c.p.p.) e dovessero considerarsi non punibili perché agivano nell'adempimento di un dovere (art. 51 c.p.); precisandosi, peraltro, che, per escludere la punibilità, era necessario che il loro intervento fosse indiretto e marginale nella ideazione ed esecuzione del fatto, costituisse attività prevalentemente di controllo, di osservazione e di contenimento dell'azione illecita, che doveva essere esclusivamente opera altrui (Sez. I, 1° marzo 1969, n. 311, Faccini, riv. 112975; Sez. II, 23 maggio 1972, n. 8266, Monne, riv. 122622); in altri termini, la condotta dell'agente provocatore non doveva inserirsi con rilevanza causale rispetto al fatto commesso dal provocato, nel senso che l'evento delittuoso non doveva considerarsi come una conseguenza diretta della sua condotta (Sez. VI, 29 settembre 1987 - 4 marzo 1988, n. 2890, Alan, riv. 177785; Sez. II, 13 febbraio 1985, n. 6693, Scattolin, riv. 170011; Sez. VI, 6 luglio 1990 - 30 gennaio 1991, n. 1119, Carpentieri, riv. 186283).

A handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.



Per quanto concerne la posizione del "provocato", la costante giurisprudenza ha affermato che non è configurabile il reato impossibile e che l'attività dell'agente provocatore è causa estrinseca ed indipendente dalla condotta del reo, che non esclude il reato, perché l'impossibilità dell'evento non dipende dalla inidoneità assoluta dell'attività posta in essere dall'imputato, e cioè dalla originaria inefficienza causale dell'azione ai fini della produzione dell'evento stesso (Sez. I, 17 dicembre 1970 - 15 febbraio 1971, n. 3014, Arena, riv. 116746; Sez. I, 15 febbraio 1974, n. 8515, Hermann, riv. 128493; Sez. I, 27 maggio 1986, n. 14251, Palumbo, riv. 174666; Sez. VI, 16 ottobre 1989 - 17 febbraio 1990, n. 2218, Battaglia, riv. 183376).

A partire dagli anni '90 il legislatore ha iniziato a tipizzare diverse figure dell'agente provocatore, in considerazione delle accresciute esigenze investigative in relazione a fenomeni criminosi particolarmente gravi ed estesi, che rendevano insufficiente la semplice elaborazione giurisprudenziale della figura, prevedendo dapprima il c.d. *fictus emptor* o acquirente simulato di sostanze stupefacenti e, poi, il c.d. infiltrato,



al fine di contrastare le organizzazioni criminali, nazionali e transnazionali. Diverse sono le ipotesi legislative previste da una serie di leggi, che si sono succedute in relazione a molteplici tipologie di reati:

a) art. 97 D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309, sostituito dall'art. 4 *terdecies* D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni nella L. 21 febbraio 2006, n. 49, in materia di disciplina degli stupefacenti;

b) art. 10 D.L. 31 dicembre 1991, n. 419, convertito nella L. 18 febbraio 1991, n. 172, in tema di reati c.d. sessuali;

c) art. 12 *quater* D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella L. 7 aprile 1992, n. 356, in materia di delitti di riciclaggio e di quelli concernenti armi, munizioni ed esplosivi;

d) art. 12, comma 3 *septies*, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, in materia di delitti contro le immigrazioni clandestine;

e) art. 14, comma 4, L. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori;

f) art. 4 D.L. 18 ottobre 2001, n. 374, convertito



nella L. 15 dicembre 2001, n. 438, per il contrasto al terrorismo internazionale;

g) art. 10 L. 11 agosto 2003, n. 228, contenente misure contro la tratta di persone, in relazione ai delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75.

La legislazione italiana in materia segue convenzioni ed accordi internazionali: il D.P.R. n. 309 del 1990 trae origine dalla Convenzione O.N.U. di Vienna del 20 dicembre 1988 contro il traffico di stupefacenti; la normativa antiriciclaggio in cui si inserisce anche l'art. 12 quater L. n. 356 del 1992 ha origine dalla Convenzione di Strasburgo dell'8 novembre 1990; la L. n. 269 del 1998 richiama la Conferenza Mondiale di Stoccolma del 31 agosto 1996 sulla tutela dei fanciulli, che a sua volta rinvia alla Convenzione O.N.U. del 20 novembre 1989; la L. n. 438 del 2001 dà attuazione alle Convenzioni O.N.U. del 15 dicembre 1997 e del 9 dicembre 1999 contro il terrorismo.

Infine, la L. 16 marzo 2006, n. 146, ha ratificato la Convenzione e i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,



adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, dettando una disciplina generale delle tecniche investigative speciali che possono essere sinteticamente denominate operazioni coperte (*undercover operations*), sostituendo la disciplina speciale della legislazione sopra citata (ad eccezione dell'art. 97 D.P.R. n. 309 del 1990, dell'art. 14 L. n. 269 del 1998 e dell'art. 7 D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni in L. 15 marzo 1991, n. 82).

L'esame complessivo della legislazione in materia consente di enucleare due principi fondamentali: non sono consentite tecniche investigative che si concretizzino in una vera e propria induzione o incitazione al crimine del soggetto sottoposto ad indagini sotto copertura; l'agente sotto copertura non può commettere azioni illecite diverse da quelle espressamente dichiarate non punibili o ad esse strettamente connesse in quanto strumentali (su queste ultime: Cass. Sez. VI 30 marzo 2004, n. 23035, Esposito, riv. 229943).

Nel ricostruire il sistema normativo dei principi applicabili all'attività dell'agente infiltrato occorre, quindi, tenere presente che non si fa riferimento ad una figura generica di agente

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



provocatore, quale delineata dalla giurisprudenza e dalla dottrina e valutata soprattutto sotto il profilo dell'applicabilità dell'art. 51 c.p., ma ad una figura che trova una speciale disciplina legislativa che si inserisce in un contesto di convenzioni internazionali diretto a fronteggiare i più pericolosi ed estesi fenomeni di criminalità. In tutte le ipotesi legislative di attività sotto copertura si prescinde dall'esistenza di un procedimento penale o di indagini preliminari su uno specifico fatto di reato, trattandosi di attività investigative a carattere preventivo; inoltre, sono dettate precise modalità con le quali deve svolgersi l'attività medesima ed è prevista un'espressa causa di non punibilità, richiamandosi, solo in via residuale, l'applicabilità della scriminante comune di cui all'art. 51 c.p. in tema di adempimento di un dovere.

Nel caso di specie, l'attività dell'agente infiltrato è stata svolta in applicazione del disposto dell'art. 12 quater D.L. n. 306 del 1992 (v. sentenza di primo grado, pag. 9), il quale prevedeva che non fossero punibili "gli ufficiali di polizia giudiziaria della direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e



interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi"; prevedeva, altresì, che l'esecuzione delle operazioni medesime fosse "disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'arma dei carabinieri ovvero della guardia di finanza" e che di esse fosse "data immediata notizia all'autorità giudiziaria".

Nel sistema del nostro codice di rito deve distinguersi. Nel caso in cui l'agente infiltrato agisca in mancanza dei presupposti di legge o esorbiti dai limiti imposti alla sua azione e si ravvisi nel suo comportamento un fatto penalmente rilevante, egli assume la figura di coimputato o di imputato in procedimento connesso o collegato e, pertanto, alle sue dichiarazioni devono applicarsi le regole di assunzione e di valutazione di cui agli artt. 210 e 192 c.p.p..

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



Ma se si esclude la punibilità dell'agente infiltrato per avere agito in conformità ai presupposti e ai limiti imposti dalla legge, questi assume a tutti gli effetti la qualifica di testimone, con la conseguenza della inapplicabilità del disposto degli ultimi articoli citati. Pertanto, alle dichiarazioni dell'agente infiltrato che agisca in presenza dei presupposti e secondo le modalità di legge non si applica il criterio valutativo di cui all'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p.. Una volta chiarita la qualifica di testimone che assume l'agente infiltrato nel momento in cui effettua le sue dichiarazioni, deve aggiungersi che ad esso neppure si applica il divieto di testimonianza di cui all'art. 62 c.p.p. su quanto appreso dall'imputato nel corso dell'investigazione, in quanto tale divieto può riguardare solo le dichiarazioni rappresentative di fatti precedenti e non quelle che costituiscano o accompagnino la condotta direttamente riferita dal testimone ovvero le dichiarazioni programmatiche di future condotte, e, d'altro canto, il divieto medesimo attiene alle sole dichiarazioni rese "nel corso del procedimento", e, pertanto, funzionalmente alla formazione di un atto



processuale, mentre l'agente infiltrato non agisce al fine di redigere atti come ufficiale di polizia giudiziaria con i poteri autoritativi e certificatori connessi alla qualifica, quanto piuttosto (nei limiti fissati dalla legge) quale partecipe del fatto successivamente testimoniato (Sez. VI 5 dicembre 2006, n. 41730, Ani, riv. 235590; Sez. IV, 30 novembre 2004 - 22 febbraio 2005, n. 6702, Meta, riv. 230720; Sez. IV, 4 ottobre 2004, n. 46556, Biancoli, riv. 231466; Sez. IV, 29 maggio 2001, n. 33561, Tomassini, riv. 220263; Sez. VI, 28 aprile 1997, n. 1732, Console, riv. 288645).

Anche la Corte Costituzionale ha chiarito che il divieto di cui all'art. 62 c.p.p. opera "esclusivamente in ordine a dichiarazioni effettuate nella sede processuale, cioè in occasione di un atto del procedimento. È solo in relazione a tale categoria di dichiarazioni, infatti, che si pone l'esigenza di garanzia, già messa in luce dalla relazione al progetto preliminare, consistente nel far sì che di esse faccia fede la sola documentazione scritta, con divieto conseguente di fonti testimoniali surrogatorie" (Corte cost. n. 237 del 1993).



In definitiva, il divieto di cui all'art. 62 c.p.p. non può operare, poiché la testimonianza dell'agente infiltrato assume, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova.

Neppure può trovare applicazione il limite di utilizzabilità previsto dal secondo comma dell'art. 63 c.p.p., poiché le dichiarazioni all'agente infiltrato non sono rese nel corso di un esame o di assunzione di informazioni in senso proprio e non costituiscono la rappresentazione di eventi già accaduti o la descrizione di una precedente condotta delittuosa, ma si inseriscono in un contesto criminoso in atto (da ultimo, Sez. II 19 dicembre 2006 - 8 febbraio 2007, n. 5601, Esposito, riv. 236121).

Non può condividersi l'orientamento giurisprudenziale, il quale afferma che "non è consentito alla polizia giudiziaria, in un sistema rigorosamente ispirato al principio di legalità, scostarsi dalle previsioni legislative per compiere atti atipici i quali, permettendo di conseguire risultati identici o analoghi a quelli conseguibili



con gli atti tipici, eludano tuttavia le garanzie difensive dettate dalla legge per questi ultimi", elusione che si verificherebbe "allorché l'operatore di p.g., non palesandosi come tale, miri ad ottenere dalla persona già colpita da indizi di un reato dichiarazioni che possano servire alla prova di questo e della relativa responsabilità" (Sez. II, 31 marzo 1998, n. 2204, Parreca, riv. 211177; Sez. VI, 24 febbraio 2003, n. 13623, Ventre, riv. 224741).

In verità, tale orientamento giurisprudenziale precisa come non possa viceversa invocarsi la sanzione di inutilizzabilità con riferimento agli elementi che l'operatore di polizia giudiziaria infiltrato abbia potuto osservare e conoscere senza "provocare" le dichiarazioni di alcuno, senza cioè svolgere, sotto mentite spoglie e senza garanzie difensive, un'attività analoga a quella che, se palese, tali garanzie avrebbe richiesto. In tal modo, però, il principio affermato viene ad essere convertito in una questione di fatto rimessa al prudente e delicato apprezzamento del giudice di merito.

Deve, invece, ritenersi che nella testimonianza dell'agente infiltrato sulle dichiarazioni rese dal

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



soggetto sottoposto all'attività di infiltrazione non possa ravvisarsi un deviazione patologica da un atto tipico, bensì la espressione di un atto tipico eccezionale, che trova la sua base nella disciplina speciale di un istituto preordinato funzionalmente "ad acquisire elementi di prova" con particolari tecniche investigative, sottoposte a individuati presupposti ed a specifiche modalità (v. art. 12 quater D.L. n. 306 del 1992 cit.; nonché, ora, art. 9 L. n. 146 del 2006 cit.). Le suddette dichiarazioni, infatti, sono rilasciate nel corso dell'*iter criminis*, e costituiscono anch'esse un comportamento di fatto che fa parte del contesto criminoso nel quale anche l'agente infiltrato è inserito. Resta fermo, in ogni caso, che non può ritenersi sussistente quel collegamento funzionale, delimitativo dell'area di applicazione dell'art. 63 c.p.p. oltre che del precedente art. 62, tra le dichiarazioni acquisite e la qualità del soggetto che le abbia raccolte. Da ciò consegue la non operatività della sanzione di inutilizzabilità prevista dall'art. 191 c.p.p. per le prove illegittimamente acquisite.

Analogamente le relazioni di servizio redatte da un agente infiltrato sono utilizzabili anche nella



parte in cui riferiscono in forma di citazione testuale le dichiarazioni rese dai presenti, poiché dell'attività svolta la polizia giudiziaria deve rendere conto, a norma dell'art. 357, comma 1, c.p.p., "secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini" e non è possibile prendere nota di attività consistite in simulate trattative se non riferendone l'andamento. D'altro canto le dichiarazioni riportate sono solo in via indiretta e inconsapevole rivolte ad un agente di polizia giudiziaria, il quale deve tenere celata tale qualità e non potrebbe in nessun modo procedere alla verbalizzazione nelle forme di rito (Sez. VI, 23 giugno 1999, n. 2399, Haxhiu, riv. 214920; Sez. VI, 26 marzo 1997, n. 1444, Mariniello, riv. 208128).

E' necessario esaminare anche se il sistema legislativo in materia, come sopra delineato, trovi ragioni di contrasto con la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

La Corte Europea dei diritti dell'uomo ha affrontato più volte la tematica dell'agente provocatore, affermando, in linea di principio, che "la Convenzione non vieta di fondarsi, in fase di indagini preliminari e quando la natura del reato



lo giustifichi, su fonti quali gli informatori segreti", ma "l'intervento di agenti infiltrati deve essere circoscritto e assistito da garanzie" (Texeira de Castro c. Portogallo, 9 giugno 1998 e, da ultimo, Pyrgiotakis c. Grecia 21 febbraio 2008; Malininas c. Lituania, 1° luglio 2008) La normativa di riferimento della Convenzione è quella dettata dall'art. 6, par. 1 e 3d (Articolo 6. Diritto a un equo processo. 1 Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale (...). 3 In particolare, ogni accusato ha diritto di: (...) d esaminare o far esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico). A tal fine, la Corte sembra distinguere tra la figura dell'agente provocatore e quella dell'agente infiltrato, affermando che "l'interesse pubblico non può giustificare l'uso di elementi acquisiti a seguito di una provocazione della polizia", nel senso che l'agente non si è limitato "ad esaminare in modo meramente passivo l'attività criminosa", ma ha esercitato sul soggetto provocato "un'influenza tale da istigarlo a commettere il reato", che



altrimenti non sarebbe stato commesso, in tal modo superando l'attività di un agente infiltrato. Con riferimento alle concrete fattispecie esaminate la Corte ha dichiarato più volte la violazione della Convenzione, per la mancanza di un processo equo, nei casi in cui nulla indicava che senza l'intervento dell'agente provocatore il reato sarebbe stato commesso.

Si può osservare che la Corte di Strasburgo, con tali decisioni, attribuisce riflessi processuali a quello che è l'aspetto sostanziale della fattispecie, dichiarando la mancanza di equità del processo in casi in cui, secondo la citata giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione, si potrebbe ravvisare un'attività illecita dell'agente infiltrato, per avere superato i limiti imposti alla propria azione sotto copertura, assumendo una condotta avente efficacia causale rispetto al fatto commesso dal provocato. Ciò, però, come si detto, sempre secondo la citata giurisprudenza della Corte di Cassazione, non esclude, di per sé, il reato del provocato, se non nel caso in cui si possa ravvisare un'inidoneità assoluta dell'attività posta in essere da quest'ultimo rispetto alla produzione dell'evento.



La conformità dell'orientamento giurisprudenziale italiano a quello della Corte di Strasburgo sul punto sembra, pertanto, piuttosto una questione di fatto, poiché potrebbe ritenersi che le singole fattispecie di processo non equo considerate dalla Corte di Strasburgo facciano, appunto, riferimento a casi in cui l'attività dell'agente provocatore assumeva rilevanza causale esclusiva nella fattispecie criminosa (si veda per i casi in cui è stata ritenuta la equità del processo: Calabrò c. Italia e Germania, 21 marzo 2002; Pyrgiotakis c. Grecia, cit.; Unel c. Turchia, 27 maggio 2008). Certo è che nel caso in cui la giustizia italiana abbia ritenuto che l'agente infiltrato sia andato al di là dei limiti impostigli dalla legge, tanto da assumere un comportamento penalmente rilevante, soltanto l'assoluzione del soggetto provocato dalle accuse mosse nei suoi confronti dagli agenti provocatori potrebbe escludere del tutto il ricorso alla Corte di Strasburgo, mentre in caso diverso, rimarrebbe la possibilità di un sindacato di quest'ultima sulla equità del processo nella fattispecie concreta.

Profilo strettamente processuale è, invece, quello della utilizzazione e valutazione delle



dichiarazioni rese dall'agente infiltrato, che costituisce normalmente una delle principali fonti di prova contro i soggetti provocati o comunque controllati. L'unico limite che emerge dalla giurisprudenza della CEDU è che le dichiarazioni dell'agente infiltrato - non provocatore - devono essere assunte in contraddittorio, in applicazione dell'art. 6 par. 3d della Convenzione, con la conseguenza della incompatibilità con la Convenzione di una condanna fondata esclusivamente o in misura determinante sulle dichiarazioni rese da un testimone che l'imputato non ha mai avuto la possibilità di contro esaminare (Calabrò c. Italia, cit.): principio ormai acquisito al nostro sistema processuale anche a livello costituzionale (art. 111, comma 4, Cost.).

In definitiva può ben dirsi che i principi nella materia *de quo* della legislazione nazionale siano in linea con i risultati interpretativi espressi dalla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Passando, ora, ad esaminare i diversi motivi di ricorso formulati dai ricorrenti, deve osservarsi, in primo luogo, che non ha fondamento la censura concernente il mancato rispetto dei requisiti ai



quali l'art. 4 della legge n. 438 del 2001 subordina l'attività dell'agente provocatore (motivo di cui al punto c) dell'elencazione concernente il ricorso di Latella e Morabito) sia perché la citazione di legge è del tutto erronea, dovendosi applicare, nel caso di specie, la diversa normativa di cui all'art. 12 quater del D.L. n. 306 del 1992 (v. sopra), sia perché, comunque, tale ultima normativa risulta rispettata, secondo quanto verificato dalla Corte di Appello, la quale nella sentenza impugnata afferma che "l'attività dell'agente è stata preceduta e si è inserita in un regolare iter procedurale svoltosi sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, si è articolata attraverso un corretto comportamento di adesione ai propositi degli imputati e di osservazione dei loro comportamenti, senza mai sconfinare in un'opera, non consentita, di istigazione" (pag. 30). Pertanto, l'agente provocatore, nel caso di specie, non assume la veste di coimputato, come sostengono i ricorrenti Latella e Morabito, bensì quello di testimone. Di conseguenza, non ha fondamento, in applicazione dei principi più sopra formulati, la denunciata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese



all'agente infiltrato dal Sainato, perché "in violazione delle norme di cui agli artt. 62, 63 e 64, comma 3 bis, c.p.p. (motivo di cui al punto b) dell'elencazione concernente il ricorso di Evoli, al punto c) di quella concernente il ricorso di Latella e Morabito, al punto a) di quella concernente il ricorso di Locatelli e di Sainato, e al punto c) di quella concernente il secondo difensore di Quartuccio); è, inoltre, manifestamente infondata la censura sul requisito di certezza dell'annotazione dell'agente provocatore sulle dichiarazioni stesse (motivo di cui al punto b) dell'elencazione concernente il ricorso di Evoli), poiché sul punto il giudice di appello si è pronunciato con una valutazione di fatto non sindacabile in questa sede, affermando che non sussistono "dati concreti attraverso i quali attribuire, aldilà di fumose accuse lanciate da taluno dei difensori, comportamenti non ortodossi o non istituzionali dell'agente provocatore" (pag. 31 della sentenza impugnata).

Neppure può ritenersi, come affermato dai ricorrenti Latella e Morabito (punto d) dell'elencazione dei motivi di ricorso) che le dichiarazioni del Sainato siano rappresentative di



fatti precedenti svincolati dai due specifici episodi delittuosi contestati, poiché emerge chiaramente dal testo della sentenza impugnata che le dichiarazioni medesime attengono al contesto criminoso nel quale si era infiltrato l'agente provocatore e contribuiscono a chiarirne i contorni e le caratteristiche.

E' da sottolineare, altresì, che le dichiarazioni dell'agente infiltrato, nel caso in esame, pur avendo un rilievo importante nella ricostruzione delle vicende criminose, si inseriscono in un quadro probatorio più ampio e complesso, poiché ad esse "si affiancano le dichiarazioni di Zampaglione, la sussistenza di numerosi ed accertati contatti telefonici tra gli esponenti del gruppo, il ritrovamento e il sequestro del materiale esplodente ceduto" (pag. 38 della sentenza impugnata).

Per quanto concerne l'attendibilità del Sainato e la credibilità delle sue dichiarazioni riportate dall'agente provocatore, occorre chiarire, sulla base dei principi più sopra formulati, che le dichiarazioni raccolte dall'agente provocatore nel corso della sua azione di infiltrazione e che si inseriscano nel contesto criminoso oggetto



dell'infiltrazione medesima, assumono valore di fatto storico percepito dal teste e, come tale, valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a detto mezzo di prova e non dei criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., che fanno riferimento e circondano di specifiche garanzie le dichiarazioni del coimputato o dall'imputato in un procedimento connesso o di un reato collegato in quanto rese in un contesto "formale" e ad una autorità giudiziaria o di p.g., cioè in uno specifico contesto procedimentale di acquisizione, nel quale il dichiarante ha la consapevolezza di "chiamare" in correità o in reità altra persona e per questo motivo si impongono speciali cautele valutative; nella fattispecie di cui si parla, invece, il dichiarante - che non ha ancora la qualità di coimputato o di imputato di reato connesso o collegato - non ha tale consapevolezza poiché non sa di parlare ad un'autorità ufficiale.

Pertanto, alle dichiarazioni raccolte dall'agente sotto copertura nel corso delle investigazioni non si applicano, nel processo nel quale il dichiarante assume la qualità di coimputato, i criteri di valutazione ex art. 192, comma 3, c.p.p.. Ciò non

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



esclude che il giudice di merito possa, comunque, applicare in tal caso i medesimi criteri valutativi di cui all'art. 192 cit., ritenendo che il prudente apprezzamento del contenuto della testimonianza dell'agente provocatore che sia costituito dalla raccolta di dichiarazioni altrui imponga, nel caso di specie, una valutazione approfondita di attendibilità del soggetto dichiarante, di credibilità del dichiarato e di riscontrabilità in altri elementi emergenti dalle risultanze probatorie. La sentenza impugnata, appunto, ritiene di dover procedere a tale apprezzamento.

Le censure sul punto formulate da tutti i ricorrenti, i quali invocano l'applicazione dei criteri di cui all'art. 192, commi 3 e 4 c.p.p., sono, pertanto, infondate in diritto e, comunque, hanno trovato compiuta risposta nella sentenza impugnata che, con argomentazioni logicamente corrette e con valutazioni in fatto non censurabili in questa sede di legittimità, prende in esame, dapprima, l'attendibilità soggettiva del Sainato, "qualificata dall'appartenenza allo stesso contesto criminoso in considerazione delle notizie riguardanti il recupero dell'esplosivo dal relitto, della ubicazione dello stesso, della indicazione



territoriale di massima del luogo in cui il materiale stesso era custodito" (pag. 35); valuta, poi, le dichiarazioni del Sainato serie, precise, specifiche, coerenti, univoche e spontanee, nonché credibili, "in quanto provenienti da un soggetto, che, in quel momento, non era specificamente interessato a provocare una falsa ricostruzione delle realtà" (pag. 36), escludendone un possibile atteggiamento millantatore "in quanto le trattative si sono poi concluse con la cessione di 6 Kg. Di tritolo, di Kg. 100 di tritolo, di un panetto di 500 gr. di plastico", dimostrando una "forza criminale" che "non può essere dispiegata se non con l'appoggio e l'avallo di una potente cosca mafiosa" (pag. 36).

La sentenza impugnata prende in esame, infine, la sussistenza di riscontri alle dichiarazioni del Sainato e mentre li ravvisa con riferimento agli altri imputati (pagg. 37 ss.), perviene alla assoluzione di Iamonte Giuseppe, perché quelle dichiarazioni, pur pienamente attendibili, sono considerate prive, con riferimento specifico alla posizione di quest'ultimo imputato, di riscontri decisivi che consentano di dissipare i dubbi sulla colpevolezza dell'imputato medesimo. Nessuna



illogicità, pertanto, è ravvisabile nella sentenza impugnata in ordine alle diverse decisioni conclusive assunte con riferimento alla colpevolezza degli imputati, poiché esse sono giustificate dal diverso complessivo quadro probatorio, così come il giudice di merito ha ritenuto di dovere ricostruire nel suo apprezzamento di fatto insindacabile in questa sede di legittimità.

Altro motivo comune ai diversi ricorrenti è quello concernente la sussistenza del reato associativo.

La sentenza impugnata (pagg. 40 ss.), che richiama espressamente sul punto quella di primo grado (pagg. 74 ss.) e, quindi, con essa si integra dal punto di vista della motivazione, individua nella "rinnovata" cosca Iamonte l'associazione mafiosa in questione, sottolineando "l'appartenenza giudiziariamente accertata" di alcuni soggetti alla suddetta cosca e "l'ambito territoriale in cui si sono verificati i fatti delittuosi disvelati dall'attività di indagine", traendo argomentazioni circa l'operatività dell'associazione medesima anche dai reati fine contestati nel presente procedimento "frutto di una indispensabile concertazione, attuata con l'individuazione dei



singoli compartecipi e con la convergenza delle varie attività criminose nella comune struttura". Così argomentando i giudici di merito hanno effettuato una valutazione delle risultanze probatorie, che non è sindacabile in questa sede di legittimità, in quanto corretta sia dal punto di vista logico che della applicazione dei principi giuridici. Con riferimento a questi ultimi, occorre ribadire, in particolare, che è consentito al giudice, pur nell'autonomia del reato mezzo rispetto ai reati fine, dedurre la prova dell'esistenza del sodalizio criminoso dalla commissione dei delitti rientranti nel programma comune e dalle loro modalità esecutive, posto che attraverso essi si manifesta in concreto l'operatività dell'associazione medesima (Sez. Un., 28 marzo 2001, n. 10, Cinalli, riv. 218376). La sentenza del giudice di primo grado così motiva: "non può che evidenziarsi come attività delittuose del genere di quelle realizzate e programmate non solo siano espressione di elevata capacità criminale dei soggetti che ad esse si sono dedicati, ma implicino anche l'esistenza di una struttura organizzativa dotata di uomini e di mezzi, anche finanziari, idonea a garantire che,



nel contesto di una generica pianificazione delinquenziale, siano garantite le finalità illecite di volta in volta perseguite". La sentenza di appello chiarisce (pagg. 21 ss.), inoltre, che "l'organizzazione criminosa ha operato in modo stabile e permanente ed in un territorio ben definito" e sottolinea il carattere di mafiosità della struttura criminosa, indicando a sostegno elementi quali l'ambito territoriale di operatività che si ricollega a quello di appartenenza della cosca Iamonte, come accertato con sentenze passate in giudicato, lo spiegamento di un numero elevato di forze umane, la disponibilità di un quantitativo smisurato di esplosivo, la mancanza di timore reverenziale nei confronti di quello che si era accreditato come esponente della mafia di Avola, le modalità di consegna del materiale.

Anche sul ruolo specifico assunto dai singoli associati la sentenza impugnata non manca di pronunciarsi, riprendendo quanto ampiamente sul punto aveva argomentato il giudice di primo grado (pag 22 della sentenza di appello e pagg. 77 ss. della sentenza del Tribunale).

La individuazione, poi, quali partecipanti all'associazione di alcuni imputati, è contestata



da questi con i rispettivi motivi di ricorso (Cuzzucoli e Quartuccio), che sono da considerarsi non consentiti, in quanto, a fronte di un apprezzamento da parte dei giudici di merito delle risultanze probatorie, consistenti in telefonate intercettate, in riconoscimenti fotografici e in dichiarazioni convergenti (pagg. 38 ss. della sentenza di appello), le diverse argomentazioni dei ricorrenti costituiscono censure in fatto non ammissibili in sede di legittimità. Più in generale, con riferimento ai motivi di ricorso dei diversi ricorrenti che, attraverso una propria ricostruzione delle risultanze probatorie, denunciano "una rappresentazione (degli elementi processuali) non conforme al loro significato" o una "non corretta percezione della prova" o una pretesa "valenza sintomatica dei c.d. affari alternativi", è necessario ribadire il costante insegnamento di questa Suprema Corte, secondo il quale esula dai poteri della Corte medesima quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte, Sez. Un., 30 aprile 1997, n. 6402, Dessimone, riv. 207944). Deve aggiungersi che la novella codicistica, introdotta con la L. n. 46 del 2006, che ha riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.), non ha mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché resta esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova (Sez. II, 11 gennaio 2007, n. 7380, Messina, riv. 235716).

Altro motivo di ricorso comune a più ricorrenti (Evoli, Latella, Morabito, Quartuccio) è quello concernente il rigetto della richiesta difensiva di sospensione del dibattimento per consentire la produzione di una sentenza emessa dal g.u.p. del



Tribunale di Reggio Calabria nei confronti dell'agente infiltrato Lo Certo Gaetano, che avrebbe costituito, secondo i ricorrenti medesimi, una prova decisiva.

Anche questo motivo è infondato. La richiesta era stata rigettata dal Tribunale, perché riguardante "provvedimenti per altro di I grado" attinenti a "fatti estranei a quelli oggetto del presente procedimento". Tale considerazione evidenzia proprio la non decisività dell'elemento prospettato dalle difese. Infatti, la decisività deve essere tale da poter determinare una diversa decisione conclusiva del processo e non deve risolversi soltanto in una delle diverse prospettazioni valutative che informano la fisiologica dialettica delle parti processuali. Gli imputati con la loro richiesta tendevano a sminuire la credibilità dell'agente infiltrato, con l'utilizzazione di sentenza non definitiva che accertava fatti del tutto estranei a quelli oggetto del presente processo e, quanto meno, privi di significato univoco e quindi tali da non potere incidere in modo chiaro e determinante sul convincimento del giudice.

Altro motivo comune a più ricorrenti (Latella,



Morabito, Quartuccio) è quello con il quale si deduce la mancanza assoluta di motivazione del decreto di intercettazione del p.m. del 24 marzo 2004 in relazione al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza che avrebbero dovuto legittimare l'installazione di apparati al di fuori degli uffici della Procura.

Il motivo è infondato, in quanto il citato decreto del p.m. fa riferimento al decreto di autorizzazione del g.i.p. datato 22 marzo 2004, nel quale è espressamente indicata l'urgenza delle operazioni di intercettazione.

Per quanto concerne la ritenuta aggravante di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, le censure dei ricorrenti (Latella, Morabito, Locatelli, Quartuccio, Sainato) di carenza motivazionale non possono essere accolte.

Occorre premettere che la circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, può assumere due differenti forme, quella dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e quello della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associazione per delinquere di stampo mafioso,



e che la stessa circostanza è configurabile anche con riferimento ai reati-fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso (Sez. Un. 28 marzo 2001, n. 10, Cinalli, riv. 218377).

Ebbene, la sentenza impugnata ha chiarito che attraverso le condotte criminose delle differenti cessioni di esplosivo era stata ottenuta a favore dell'associazione mafiosa la finalità di "riaffermare la propria forza e il proprio controllo sul territorio, non solo verso l'esterno ma anche - dimostrando la propria forza intrinseca - verso gli stessi associati" (pag. 47 della sentenza impugnata). Pertanto, la motivazione sul punto non solo esiste, ma è corretta dal punto di vista giuridico e dello sviluppo logico dell'argomentare ed è insindacabile in questa sede di legittimità sotto il profilo dell'apprezzamento dei fatti.

Passando all'esame di specifici motivi dei singoli ricorrenti, si osserva:

a) il motivo di ricorso con il quale Evoli denuncia carenza di motivazione con riferimento ai capi di imputazione concernenti la detenzione e la cessione di materiale esplodente (punto c) dell'elencazione) è non solo manifestamente infondato a fronte delle

A handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.



argomentazioni svolte sul punto dalla sentenza impugnata (pagg. 43 ss.), ma anche privo del carattere della specificità.

b) il motivo di ricorso con il quale Latella e Morabito censurano carenze motivazionali in merito ai diversi episodi di cessione di materiale esplosivo e denunciano la condotta istigatoria dell'agente infiltrato (punto d) dell'elencazione), è non solo manifestamente infondato, ma anche non consentito nel giudizio di legittimità, poiché propongono a questo giudice di legittimità una inammissibile ricostruzione delle risultanze probatorie, contestando, altresì, una condotta istigatoria dell'agente infiltrato, espressamente esclusa, con apprezzamento di merito, dalla sentenza impugnata.

c) il motivo di ricorso con il quale Latella e Morabito (punto e) dell'elencazione), Locatelli e Sainato (punto d) dell'elencazione), Quartuccio (punto i) dell'elencazione del ricorso del primo difensore e punto e) dell'elencazione del ricorso del secondo difensore) censurano carenze motivazionali nel diniego di concessione delle attenuanti generiche e nella misura della pena non può essere accolto, alla luce della costante



giurisprudenza di questa Suprema Corte, la quale ha chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, per quanto concerne il diniego di concessione delle attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione, senza che sia tenuto ad esaminare tutte le circostanze prospettate o prospettabili dalla difesa. Nel caso di specie, la sentenza impugnata si è attenuta a tale principio, facendo riferimento alla gravità dei fatti e alla reiterazione delle condotte, e, quindi, non è in alcun modo censurabile.

d) il motivo di ricorso con il quale Quartuccio deduce mancanza di motivazione in merito all'omessa restituzione delle somme ad esso sequestrate (punto 1) dell'elencazione del ricorso del primo difensore) oltre che manifestamente infondato, in quanto i giudici di entrambi i gradi di giudizio si sono pronunciati sulla natura di provento derivante dalla vendita di esplosivo delle somme sequestrate, è privo del requisito di specificità non indicando le ragioni per le quali dovrebbe escludersi tale natura e sulle quali il giudice avrebbe dovuto



pronunciarsi.

I ricorsi, dunque, devono essere rigettati e i ricorrenti devono essere di conseguenza condannati al pagamento in solido delle spese processuali.

Deve essere, altresì, disposta, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., la correzione dell'intestazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 13 giugno 2007, nel senso che laddove si indica come data di nascita di Cuzzucoli Domenico il 7/10/1966 deve leggersi ed intendersi 10/7/1966.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Dispone correggersi l'intestazione della sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 13 giugno 2007, nel senso che laddove si indica come data di nascita di Cuzzucoli Domenico il 7/10/1966 deve leggersi ed intendersi 10/7/1966.

Così deciso in Roma il 28 maggio 2008.

L'estensore

Franco Fianchini

Il Presidente

Antonio...

